



Prot. n. 218 del 04 FEB. 2021

originale

Deliberazione Consiliare n. 36 del 29 dicembre 2020

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per l'Applicazione del canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.

Proponente: Area IV.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 15,00, convocato dal Presidente della Provincia Avv. Piero Marrese con nota prot. n. 20226 del 22 dicembre 2020, integrata con nota prot. 20416 del 28 dicembre 2020, si è riunito il Consiglio Provinciale in collegamento con modalità *videoconferenza*.

Presiede la seduta il Presidente della Provincia Avv. Piero Marrese ed assiste il Segretario Generale della Provincia, Dott.ssa Angela Maria Ettore.

Consiglieri assegnati n. 11 – in carica n. 11 - Presenti n. 11 nelle persone dei signori:

	Presente
<i>MARRESE Pietro -Presidente Provincia-</i>	SI
<i>1. ALBA Carmine</i>	SI
<i>2. AMENTA Anna Maria</i>	SI
<i>3. BUCELLO Filomena</i>	SI
<i>4. CARRIERO Nunzio</i>	SI
<i>5. DARAIO Angela</i>	SI
<i>6. LAPOLLA Angelo</i>	SI
<i>7. MANCINI Francesco</i>	SI
<i>8. MODARELLI Gianluca</i>	SI
<i>9. NESI Ines</i>	SI
<i>10. SARUBBO Saverio</i>	SI

Il Presidente della Provincia, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando all'Ufficio di Scrutatore i Consiglieri signori Nesi e Carriero.

Il Dirigente dell'Area IV, Ing. Domenico Pietrocola, relaziona:

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 28.12.1998 fu approvato il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone;

il suddetto Regolamento fu successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 21.07.2011;

occorre oggi adeguare il citato Regolamento alle disposizioni di cui all' art. 1, da comma 816 a comma 847 della Legge n. 160 del 27.12.2019;

il Servizio concessioni di questa Provincia ha redatto il nuovo schema di Regolamento di cui si propone l'adozione;

Tanto si relaziona per le determinazioni che il Consiglio Provinciale riterrà opportuno adottare.

Il Dirigente dell'Area IV

F.to Ing. Domenico Pietrocola

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Letta e condivisa la relazione del Dirigente dell'Area IV;

VISTE le proprie deliberazioni n. 76 del 28.12.1998 e n. 37 del 21.07.2011;

VISTA LA Legge n. 160 del 27.12.2019, ART. 1. da comma 816 a comma 847;

VISTO lo schema di Regolamento redatto dall'ufficio competente;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;



VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi del Presidente Marrese e della Consigliera Amenta (per il contenuto dei singoli interventi si rinvia all'integrale trascrizione stenotipica degli stessi agli atti di questa Provincia);

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi per appello nominale;

DELIBERA

- Di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nel testo allegato alla presente deliberazione;

Con separata votazione resa per appello nominale ed identico risultato, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



PROVINCIA



PARERI SULLA PROPOSTA di Deliberazione Consiliare n° 36 del 29 dicembre 2020

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

PROPONENTE: Area 4

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000.



Matera, li 29-12-2020

Il Dirigente
Ing. Domenico PIETROCOLA

IL PRESIDENTE

Avv. Piero Marrese



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ssa Maria Angela Ettore



Il dipendente incaricato dal Segretario Generale attesta che la presente deliberazione assembleare è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 04 FEB. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera, li 04 FEB. 2021

L'INCARICATO



PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Presupposto del Canone	5
Art. 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale	5
Art. 4 - Zone del territorio provinciale	6
Art. 5 - Tipologia delle occupazioni	7
Art. 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni	8
Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo	10
Art. 8 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari	11
Art. 9 - Istruttoria della domanda	13
Art. 10 - Deposito cauzionale	14
Art. 11 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione	15
Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	16
Art. 13 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione	17
Art. 14 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni	18
Art. 15 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni	18
Art. 16 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni	19
Art. 17 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione	20
Art. 18 - Rimozione di urgenza	22
Art. 19 - Pubblicità sulle strade	23
Art. 20 - Definizione dei mezzi pubblicitari	23
Art. 21 - Tipologie escluse	25
Art. 22 - Dimensioni	25
Art. 23 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari	26
Art. 24 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari:	27
“distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”	27
Art. 25 - Vincoli storici ed artistici	31
Art. 26 - Vincoli paesaggistici e ambientali	32
Art. 27 - Stazioni di rifornimento di carburante	32
Art. 28 - Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea	34
Art. 29 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi	34
Art. 30 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili	34
Art. 31 - Indicazioni territoriali	36
Art. 32 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali	38
Art. 33 - Indicazioni alberghiere	39
Art. 34 - Soggetto tenuto al pagamento del canone	41



Art. 35 - Determinazione della superficie di occupazione.....	41
Art. 36 - Occupazioni con passi carrabili.....	42
Art. 37 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie.....	43
Art. 38 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica.....	44
Art. 39 - Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.....	44
Art. 40 - Attività edile.....	45
Art. 41 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni.....	45
Art. 42 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	46
Art. 43 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere.....	47
Art. 44 - Regole per la quantificazione del Canone.....	48
Art. 45 - Esenzioni per legge e regolamentari.....	48
Art. 46 - Modalità e termini per il versamento.....	51
Art. 47 - Accertamento.....	51
Art. 48 - Sanzioni e indennità.....	52
Art. 49 - Riscossione coattiva.....	53
Art. 50 - Interessi.....	53
Art. 51 - Rimborsi.....	54
Art. 52 - Contenzioso.....	54
Art. 53 - Disposizioni finali e transitorie.....	54



TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato **Canone** istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi).

3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Matera, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A, B e C.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.



Art. 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia.

Art. 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per "occupazione" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le

opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicchè il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

3. Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Basilicata e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.

Art. 4 - Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso nelle categorie (I^a e II^a) come da allegato "A" al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente (ovvero una maggiorazione o diminuzione) da applicare sulla tariffa base come riportato nella seguente tabella:

Tariffa base per Occupazione del suolo	
I categoria € 0,36	II categoria € 0,26

Tariffa base per Occupazione del soprassuolo/sottosuolo	
I categoria € 0,15	II categoria € 0,13



Art. 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Provincia, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta^[CAS], nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell'occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell'entrata, salvo concessione della stessa.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

4. Sono **parimenti occupazioni temporanee** quelle **occasionali**, quali:

- a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) Le occupazioni per traslochi.

5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;



- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Art. 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni [CA6]

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:
 - 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate, per gli accessi e passi carrabili permanenti, per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
 - 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i



servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.

4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.

5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.

6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo.

7. L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all'applicazione del canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:

- l'indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
- l'indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
- l'indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
- l'indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
- i dati finanziari e dati tecnici.

Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall'art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.



TITOLO SECONDO
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti.

2. La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti dal co.7 del presente articolo deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;

b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;

c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della



concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.

g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;

h) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria ove dovuti;

i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).

3. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico.

4. Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo, virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull'atto che verrà rilasciato.

5. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell'occupazione, all'Ufficio del Settore competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all'ufficio del settore competente.

6. Le domande di occupazione vanno presentate 60 gg. prima dell'occupazione.

7. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo pec dell'ufficio competente.

Art. 8 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), f) h), i) dell'art.7, comma 2, deve contenere:

a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 -



preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;

b) l'attestazione di cui all'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;

d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;

e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo - e la rispettiva rappresentazione grafica - deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;

f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;

g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;

h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;

i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;

j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;

k) per le sole installazioni parallele all'asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett.

d) ultima parte;

l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell'area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.



2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.

3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima –in assenza di variazioni- la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l'originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:

- a) documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.

4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.

Art. 9 - Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce



direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni.

5. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio settoriale competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

6. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio provinciale competente.

Art. 10 - Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza^(CAS) fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui all'allegato "B" del presente Regolamento, da aggiornare annualmente con delibera di Giunta.

2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

2-bis Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di



Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. L'Ufficio settoriale competente del Demanio Stradale ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura.

Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità della Provincia mediante la propria struttura con apposito verbale di constatazione.

5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Art. 11 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente del Servizio preposto rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, **dandone**^[CA9] comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni - legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
- spese di sopralluogo, ove necessario;
- deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove **richiesto**^[CA10];
- pagamento del Canone Unico dovuto;

3. Le spese di sopralluogo sono quantificate in € 20,00 forfettarie, da aggiornarsi annualmente con decorrenza 01.01.2021 in base all'intervenuto aumento dell'indice ISTAT.



4. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.
5. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;

2. Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000^[CA12] abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg. dal termine dell'istruttoria la concedibilità della domanda di occupazione. In tal caso la Provincia provvede nei successivi gg 30. alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Provincia. All'avvenuto versamento, l'ente Provincia comunica nei successivi gg 30 la regolarità del versamento del Canone spettante alla Provincia al Comune affinché lo stesso rilasci il provvedimento richiesto.

3. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta



V.V.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Art. 13 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e di sottoscrivere per accettazione il disciplinare tecnico facente parte integrante della concessione per le occupazioni diverse da quelle^[CA12] attinenti alla pubblicità stradale, nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il richiedente si deve attenere.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza



sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Art. 14 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 7-bis del presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l'interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art.7-bis del presente regolamento.

Art. 15 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il subentrante nel:

a) comunicare alla Provincia, con lettera raccomandata a.r.o PEC le generalità complete^[CA13] del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.

b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all'Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.



3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

4. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 60 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

5. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.

6. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Art. 16 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.

2. Almeno 60 gg. prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente e di 30 gg. dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art.7-bis.

5. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di



presentare domanda di proroga almeno giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

7. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino^[CA14] dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comune dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Art. 17 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà del Comune di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.



c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

4. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

5. Nei casi previsti dal co.3 e co.4 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Settore competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio comunale o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Sono cause di estinzione della concessione:



- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Art. 18 - Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti



risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO TERZO

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI^[CA17]

Art. 19 - Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal "Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Siena, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità sulle strade è intesa "lungo" la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l'installazione "in vista" dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell'intenzionalità dell'interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell'effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.

Art. 20 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1. **Insegna di esercizio** (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai

MATERIA

centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale "insegna pubblicitaria" soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L'insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l'insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo "a bandiera", cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all'interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale.

2.Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.

4.Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall'ufficio competente per ogni singolo caso.

5.Striscione, locandina o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidità ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

-Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli;

-Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6.Targa "professionale": insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.

7. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno del resede in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del



tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all'art. 35 del presente Regolamento.

Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

8. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.

9. Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall' art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall' art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell' art. 23, comma 1, del C.d.S.).

10. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.

11. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l' installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Art. 21 - Tipologie escluse

1. Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:

a) le **targhe "professionali"** aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;

b) le **bandiere** ed altri **elementi privi di messaggio pubblicitario** opportunamente ancorati;

c) la **cartellonistica di cantiere** sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

Art. 22 - Dimensioni

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.



1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.).



2. Le insegne di esercizio purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso.

4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.

5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 23 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata...), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei

preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.

3. Per strutture complesse di cui all' art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all'art. 7-bis del presente regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.

Art. 24 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari

"distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici"

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. – Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42

1. "distanze minime"

Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada, del Reg. Att. C.d.S. ed altresì le seguenti:

a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell' art. 23, comma 1, del Codice della StradaS. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell' impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (art. 129 Reg. Att. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale (art. 134 Reg. Att. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedire la visibilità;

b) Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 Km/h, fermi i divieti di cui all'art.51, comma 3, Reg. Att. CdS, la distanza di cui alla lett. e) e la distanza di cui al successivo comma 2, punto 2.a, lett. a), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari si collocano in conformità all'art.51, comma 4, Reg. Att. CdS, ad eccezione di quei tratti di strada individuati con provvedimento del Dirigente Settore Strade, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare, per i quali, in ragione di particolari condizioni di sicurezza, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

- **60 metri** prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- **50 metri** dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

In tali tratti, le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in conformità al comma 4 dell'art.51 Reg. Att.CdS, ma a distanze inferiori di quelle sopra indicate, restano



valide fino alla loro scadenza ed il rinnovo è subordinato all'adeguamento a cura e spese dell'interessato entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

c) Le norme di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. Att. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.).

Nel caso di insegne di esercizio parallele all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all'articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell'intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell' altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

d) Le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. Att. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dal limite della carreggiata, ed dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada (art. 51, comma 6, Reg. Att. C.d.S.). Nel caso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli all'asse stradale, il divieto di installazione di cui all' articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell'ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l'installazione ricada fuori dall'area dell' intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza



dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

e) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato interno della curva, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51 comma 5 Reg. Att. C.d.S.).

f) In considerazione di quanto stabilito dall'art. 51, comma 13, Reg. Att. C.d.S. per gli IMPIANTI DI PREINSEGNE posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima della intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m.

2. "divieti"

2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all'art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l'installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall'inizio della barriera.

b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie;

c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all'area della intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza;

e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l'area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare "curva pericolosa" (Art. 86 Reg. Att. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con "delineatore di curva stretta o di tornante" (art. 174 Reg.Att. C.d.S.), "delineatori modulari di curva" (art. 174 Reg.

Att. C.d.S.). Nell'ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante la "estesa" si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura

f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ad eccezione dei casi disciplinati dall'art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l'area compresa tra i due segnali di "dosso" (art. 85 Reg.Att. C.d.S.) o "cunetta" (art. 85 Reg. Att. C.d.S.);

h) sulle barriere stradali;

i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità;

m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.

2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:

a) generare confusione con la segnaletica stradale;

b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l'efficacia;

c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;

e) produrre abbagliamento.

3. "criteri geometrici" - Si definiscono:

a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest'ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale;

b) Area dell'intersezione: (corrispondenza dell'intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l'intersezione stessa. Fanno parte dell'area dell'intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest'area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. Restano



escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale;

c) Distanza dall'intersezione: E' la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettilineo su cui è collocato il cartello e l'arco di raccordo dell'intersezione oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l'inizio dell'area d'intersezione come sopra definita

d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.

e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell'Amministrazione provinciale.

f) Curva: in base all'Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:

- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
- la limitata visibilità.

Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.

Nell'ipotesi che sia abbinato il pannello integrativo riportante l' "estesa" (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.

Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell'intero sviluppo della curva e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall'art. 51, comma 5, Reg. Att.C.d.S.).

Art. 25 - Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati



dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Art. 26 - Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Art. 27 - Stazioni di rifornimento di carburante

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.

1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a



bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all'interno dell'area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada.

2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei prezziari.

3. Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

4. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell' art. 23, comma 1, Codice della Strada

5. In assenza di specifico regolamento comunale o di elementi di protezione (non costituiscono protezioni sufficienti marciapiedi, siepi e semplici cordoli rialzati), deve comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 3,00.

6. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie compresa tra 4,00 mq e 6,00 mq dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

7. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell' altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

8. La proiezione a terra dell'insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all'interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo questa amministrazione potrà disporre la rotazione della bandiera all' interno dell'area di servizio.

9. Qualora oltre all'insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all'area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall' art. 52, comma 1, Reg. Att. C.d.S.

10. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del Codice della Strada.



Art. 28 - Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg.Att.C.d.S.

1. Il periodo di esposizione di striscioni, standardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.
2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. Att. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.
3. Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 7 del presente Regolamento.
4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

Art. 29 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. Att. C.d.S.

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art.23 Codice della Strada e dall'art.57 Reg. Att. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 Codice della Strada.

Art. 30 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. Att. C.d.S.

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. Att. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. Att. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e

TERA

condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.

3. La Provincia ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l'utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l'installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell'ultima arteria stradale di competenza che conduce all'attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari.

4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell'interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l'installazione si fa applicazione dell'art.81, comma 2, Reg. Att. C.d.S. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.

5. I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

6. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;
- c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- f) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del segnale e la sede dell'attività;
- h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;



j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;

k) dichiarazione di stabilità;

l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

7. All'istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell'esercizio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, dovranno essere allegati:

- copia a colori del bozzetto relativo al segnale;

- planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante l'ubicazione del segnale e, per metri 150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti.

8. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

9. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale.

Art. 31 - Indicazioni territoriali

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. Att.C.d.S.

1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall'art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CdS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.

2. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

a) le generalità del richiedente;

b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;

c) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;



- d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- f) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale;
- h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

3. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione patrimoniale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Patrimonio e Demanio. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione. In ogni caso:

- a) i segnali territoriali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore e munito delle prescritte certificazioni;
- b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia;
- c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2;
- d) devono avere fondo di colore marrone;
- e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 125 Reg. Att. C.d.S; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo;
- f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale;
- g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco;
- h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati:
 - l'ente proprietario della strada (Provincia di Matera);
 - il nome della ditta che ha fabbricato il segnale;
 - l'anno di fabbricazione;
 - gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto dalla vigente normativa.

5. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell'impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell'ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.

6. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'autorizzazione per l'installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell'art.134 Reg. Att. C.d.S.

Art. 32 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 5-8, Reg. Att. C.d.S.

Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.

2. Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg. Att. C.d.S possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell'esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. L'autorizzazione è rilasciata per la durata di anni nove.

3. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali, oltre alla indicazione delle ragioni che rendono necessaria l'installazione ai sensi del comma 1, dovrà contenere:

a) le generalità del richiedente;

b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l'attività;



- c) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 12);
- d) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singole posizioni di installazione;
- e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- f) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- g) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- j) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

4. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'U.O. Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.

6. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

Art. 33 - Indicazioni alberghiere

Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.

1. La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 9-11, Reg. Att. C.d.S.

2. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.

3. Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. Att.C.d.S., la segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

- a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente
- b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi;

c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione;

4. L'istanza in bollo per l'installazione dei suddetti segnali dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la denominazione della strada o area cui si riferisce;
- c) cartografia d'insieme contenente l'esatta indicazione di tutti gli oggetti del sistema segnaletico unitario di cui al precedente comma 3 e del relativo posizionamento (progressiva chilometrica e lato);
- d) copia a colori del bozzetto relativo a ciascun segnale;
- e) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione;
- f) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall'altra del punto di installazione;
- g) dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento, nel caso di suolo privato;
- h) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
- i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- k) dichiarazione di stabilità;
- l) verbale di posizionamento del Capocantiere.

5. L'istanza, regolarmente sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio competente del Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.

6. Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l'impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente — a cura e spese dell'interessato — ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.”;

7. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L'autorizzazione contiene i criteri tecnici per l'installazione.



8. I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

Art. 34 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Matera dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di [CA18] messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di [CA19] contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Art. 35 - Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria

PROVINCIA DI MATERA

da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.[CA20]

Art. 36 - Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia[CA21][CA22] richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.



Art. 37 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

- a) listoni di pietra od altro materiale;
- b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
- c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
- d) muretti d'ala;
- e) smussi nel marciapiede.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

3. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

4. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all'art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell'autorizzazione. L'installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.

5. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell'accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza

dell'accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1.

Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.

6. Sono esclusi dal canone gli accessi (c.d. "a raso") che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico, ed in particolare quando siano posti a filo con il manto stradale in assenza di opere riconducibili a quelle di cui al precedente comma 1.

Art. 38 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

4. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Art. 39 - Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari

1. La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento



di concessione per le occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.

Art. 40 - Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al co.4 dell'art.44 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Art. 41 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in (*Zone – Classi – Categorie*) d'importanza delle strade e^[CA24] delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" in Allegato^[CA25] A quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) **valore economico dell'area** in relazione all'attività esercitata, al sacrificio^[CA26] imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dalla Provincia, giusta determinazione del responsabile del procedimento.



3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo [CA27] rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 42 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Gennaio ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti



in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata^[CA28] a mezzo antenne e tralici e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

Art. 43 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere^[CA29]

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad € 30,00;
2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto^[CA30] del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad € 0,60.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da

parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

6. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio^[CA31] della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
7. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo^[CA32] rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 44 - Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri (o metri lineari).
2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso^[CA33] dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base al periodo dell'anno iniziale diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri (o metri lineari).

Art. 45 - Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di



culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni, rispetto a quelle indicate nel comma 1 del presente articolo [CA34]:

occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi o a fronte di esercizi pubblici/commerciali.

“ le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione ;

“ le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

“ le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati al primo punto,

per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

“ le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4.12.1997, n. 460, a

condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

• le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a sessanta minuti e, comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

• le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

• Le occupazioni occasionali con fiori e piante, effettuate in occasione di festività, ricorrenze, o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;

• le occupazione con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

• le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

• le occupazioni con vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

• le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti alla rete fognaria, di acqua potabile e,

comunque, le occupazione di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

• le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

• le occupazioni realizzate per la sosta di veicoli per il tempo necessario al carico/scarico delle merci nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a sei ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;

• le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

• le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;

• le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap;

• accessi e diramazioni (con esclusione dei passi carrabili per i quali è richiesto l'apposizione del cartello previsto dal Codice della Strada) autorizzati sui tratti di strada interni ai centri abitati

inferiori a 10.000 abitanti.

3. Riduzioni

Il canone è ridotto:

- occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, sindacali e assistenziali limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita e la somministrazione, del 50%;



- occupazioni realizzate per finalità culturali, del 80%;
- occupazioni realizzate per finalità sportive, del 80%;
- occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 50%.
- occupazioni con accessi e diramazioni a fondi privati, del 60%.
- occupazioni (fino a 1000 m.) realizzate con infrastrutture a servizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del 5%; per la parte di occupazione eccedente 1000 m., del 25%

Art. 46 - Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di cui all'art.3 comma3 il pagamento del Canone alla Provincia^[CA35] deve precedere il rilascio del nulla osta.
4. Con delibera di Consiglio (ovvero Decreto Presidenziale) i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 47 - Accertamento

1. La Provincia tramite il Settore Finanziario, attraverso la Polizia Provinciale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile



dell'entrata^(C36), nonché gli altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Art. 48 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.



3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Commento [CA37]: Si dubita che per tali sanzioni non collegabili all'entrata si possa utilizzare lo strumento dell'accertamento esecutivo

Commento [CA38]: La maggior parte dei regolamenti prevede siffatta regolamentazione che al mio parere potrebbe invece essere disciplinata dalla sanzione di cui alla lett.h)

Commento [CA39]: Salvo diversa scelta dell'ente

Art. 49 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Art. 50 - Interessi



1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Art. 51 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 52 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.



Art. 53 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 180 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

Commento [CA40]: Da valutare se l'integrazione del Canone debba valere solo per le permanenti.

ALLEGATO A

Ripartizione delle strade provinciali per categorie

ALLEGATO B

Tabella dei coefficienti di valutazione economica